



ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI

Via Vespucci 9, CESANO BOSCONI, www.icsdavinci.edu.it
CAP 20090, Tel. 02/4501218 – 4583574 C.F. 80124550155 -
Codice meccanografico MIIC8ET00X –
Ambito territoriale LOMO0000025
MIIC8ET00X@istruzione.it; MIIC8ET00X@pec.istruzione.it;



PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS

SARS-COV-2 (COSIDDETTO "CORONAVIRUS")


causa della malattia Covid-19

7

SEDE LEGALE:

I.C. "LEONARDO DA VINCI" DI CESANO BOSOCNE (MI)

DATORE DI LAVORO	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
DOTT.SSA NICOLINA GIUSEPPINA LO VERDE	REBUSCINI MARINELLA

MEDICO COMPETENTE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DOTT. PARAVISI LUCA	ING. MARCO PIATTI
	

STUDIO ASSOCIATO 81

Valutazione rischi, protezione dei dati, progettazione antincendio, formazione

☎ 347 8297938 | ✉ ing.marco.piatti@hotmail.it | **SAMARATE (VA)** - 21017 Via del Carro 14B | **P.IVA** 03684610128

REVISIONI del DOCUMENTO

N.	Data	Oggetto
0	26/2/2020	Stesura documento (v19cv1)
1	2/3/2020	Aggiornamento (v19cv2)
2	8/3/2020	Aggiornamento (v19cv3)
3	17/3/2020	Aggiornamento (v19cv4)
4	6/4/2020	Aggiornamento (v19cv5)
5	20/4/2020	Aggiornamento (v19cv6)
6	28/4/2020	Aggiornamento (v19cv7)
7	22/5/2020	Aggiornamento (v19cv8)
8	25/5/2020	Aggiornamento (v19cv9)
9	1/6/2020	Aggiornamento (v19cv10)
10	11/6/2020	Aggiornamento (v19cv11)
11	13/8/2020	Aggiornamento (v19cv12)
12	5/9/2020	Aggiornamento (v19cv13)

SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
DEFINIZIONI.....	4
NORMA DI RIFERIMENTO.....	5
PREREQUISITO.....	8
COMITATO	10
AGGIORNAMENTI AL PRESENTE DOCUMENTO	10
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE	10
PROCEDURE.....	12
PROCEDURE SPECIFICHE	23
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	31
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI CORONAVIRUS	35
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERINE PROTETTIVE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA LAVORO AGILE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 4 – RILEVAZIONE UTILIZZO VIDEOTERMINALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 5 – ATTIVITA' INDIFFERIBILI CHE SARANNO SVOLTE NEL LUOGO DI LAVORO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 6 – VERBALE ATTIVITA' COMITATO COVID	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 7 – MODELLI RILEVAZIONE TEMPERATURA	Errore. Il segnalibro non è definito.
REGISTRO DEGLI ACCESSI-RILEVAZIONE TEMPERATURA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONI

È utile ricordare alcune definizioni:

- a) sono attività di pulizia (ed in maniera analoga di igienizzazione) quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti;
- b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni mediante l'utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina). Queste attività sono genericamente svolte a vale della pulizia ordinaria da parte del personale scolastico
- c) Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La sanificazione avviene con cadenza periodica unicamente da parte di personale altamente specializzato che potrà anche essere personale interno (più frequentemente sarà personale afferente ditte specializzate), ma che abbia comprovate competenze specifiche sulle procedure di sanificazione
- d) Caso sospetto: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come: febbre, tosse, dispnea) indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno il ricovero in ospedale unitamente a pregressi contatti con casi conclamati (anche solo probabili)
- e) Caso conclamato: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
- f) Caso probabile: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus
- g) Contatto stretto: Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 - un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

NORMA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste,

	nell'ambiente lavorativo in esame, una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere copertina
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	
c) le misure igieniche da osservare	
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e	Non applicabile

dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4 f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze	
---	--

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente documento, a livello nazionale sono stati adottati:

- Circolari del Ministero della Salute, tra cui: 27/1/2020 n. 2302, 01/02/2020 n. 3187 (applicabile all'ambito scolastico); 3/2/2020 n. 3190; 8/2/2020 n. 4001 (applicabile all'ambito scolastico); 22/2/2020 n. 5443; 29/4/2020 n. 14915; 22/5/2020 n. 17664;
- Circolari ministro pubblica amministrazione, tra cui: circolare 3/20
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6, Decreto Legge 25/3/2020 n.19, Decreto Legge 19/5/2020 n.34,
- DPCM 23/02/2020; DPCM 1/3/2020; DPCM 4/3/2020; DPCM 8/3/2020; DPCM 9/3/2020; DPCM 11/3/2020; DPCM 22/3/2020; DPCM 1/4/2020; DPCM 10/4/2020; DPCM 26/4/2020; DPCM 17/5/2020; DPCM 11/6/2020; DPCM 7/8/2020
- Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, divenuto vincolante erga omnes nei contenuti, per specifica volontà del legislatore del DPCM del 22 marzo 2020 (decreto oggi non più efficace e sostituito dal DPCM del 10 aprile u.s., nel quale è stato riconfermato il medesimo precetto – art.2, co.10),
- Protocollo condiviso del 24 aprile 2020
- Ordinanze Regione Lombardia: 23/02/2020; 22/3/2020; 23/3/2020; 4/4/2020; ivi compresa la disposizione regionale "Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020"; 30/4/2020; 13/5/2020 n. 546, 17/5/2020 n. 547; 29/5/2020 n. 555; 12/06/2020 n. 566; 29/6/2020 n 573; 14/7/2020 n 580
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020

- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 23/02/2020
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio
- "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" (nel seguito "documento tecnico INAIL 20.4.20") richiamato nel DPCM 26/4/2020
- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"
- DOCUMENTO TECNICO SULL'IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO (di seguito DTS-documento tecnico scuola), verbale n.90 della riunione del CTS del 22.6.2020 (prot 3424), verbale n.94 della riunione del CTS del 7.7.2020, verbale n.100 della riunione del CTS del 10.8.2020 (e nota MIUR 1436 del 163/8/2020), verbale n.104 della riunione del CTS del 31.8.2020
- conferenza regioni-province autonome "PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE" del 11.6.2020
- Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 del 26/6/2020
- GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, pubblicato da INAIL nel luglio 2020
- "Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" nota n. 7784 del 31/7/2020 del MIUR
- PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 del 6.8.2020

A tali testi, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda; valutare la possibilità di sospensione (ovvero chiusura) dell'attività, nei limiti di legge e fatta salva la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico (per le quali saranno interpellate le autorità competenti).
- interdizione al lavoro di coloro che risultino appartenere alle categorie dei casi sospetti o conclamati di contagio, per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Dovrà chiaramente essere garantito il rispetto di ogni prescrizione della autorità sanitaria competente, come ad esempio, l'eventuale esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione

COMITATO

Le misure di sicurezza contenute nel presente documento sono state redatte dal comitato per l'individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento, costituito dalle seguenti persone:

- Datore di Lavoro
- RSPP
- Medico competente
- RLS
- Eventuali altri soggetti

La costituzione del Comitato verrà formalizzata tramite apposito verbale che verrà allegato al presente protocollo

AGGIORNAMENTI AL PRESENTE DOCUMENTO

Tutti gli aggiornamenti della presente procedura, verranno formalizzati tramite verbale sottoscritto dai membri del comitato, ed allegati alla procedura stessa.

La bozza di verbale di aggiornamento è disponibile nell'allegato 6

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, andrà prevista la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 10 e art 83 DL 19/5/2020, protocollo del 6.8.2020)

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta salvo espressione delle competenti autorità, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione

e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie che espongono maggiormente agli effetti del virus (disabili, malati oncologici, minori, lavoratori oltre i 55 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da pneumologie, reumatologie, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche ...), e l'azienda provvede alla loro diffusione favorendo la tutela delle persone nel rispetto della privacy e applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente potrà confrontarsi con il datore di lavoro e gli altri componenti del Comitato al fine di individuare modalità alternative per favorire la tutela della persona (ricorso alla commissione medica, adozione smart working o altre soluzioni).
- Rimane ferma la possibilità per ciascun dipendente di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da COVID-19. Si ricorda infatti che tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, co.1, lett. c) vi è il tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare loro i rispettivi compiti e, ai sensi dell'art. 15, co.1, lett. m), quale misura generale di tutela, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona, prevedendo il suo adibirlo, valutando le possibilità, ad altra mansione.
- Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l'indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell'attuale contesto di emergenza sanitaria (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 12)
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020)

PROCEDURE

Il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- 1) **INFORMAZIONE:** viene prevista una informazione a tutti i lavoratori, studenti, famigliari e chiunque acceda agli edifici, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi *depliants* informativi (si rimanda all'allegato 1)
 - a) diffusione capillare dell'opuscolo informativo predisposto allo scopo
 - b) Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo". Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
 - c) Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani";
 - d) Attivazione di esercitazioni con il personale della scuola in relazione al contenuto del presente documento
 - e) diffusione di ogni altro materiale predisposto in aggiunta a quanto sopra riportato
 - f) Al rientro a scuola si ritiene opportuna una informazione diffusa a studenti ed alle famiglie (auspicabile incontro della durata minima di 1h svolta da persona appartenente al SPP- servizio di prevenzione e protezione, o del Comitato; o altro mezzo di pari efficacia). Si ritiene inoltre opportuna una informazione della durata di almeno 1,5 h al personale

RIMODULAZIONE ORARI DI LAVORO, con valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., compatibilmente con le disposizioni normative

- 1) **GEL IGIENIZZANTE:** Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani a tutti gli ingressi aziendali (consigliabile anche nei pressi dei bagni e comunque almeno uno al piano, eventualmente è anche resa disponibile su richiesta, da parte dei collaboratori), ed in tutte le aule (come indicato nel DTS) con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani con elevata frequenza e comunque all'ingresso alla sede di lavoro; tale prescrizione è da intendersi valida anche per l'ingresso di utenti esterni (DPCM 1.3.2020, art. 3 c. 1c; DPCM 8.3.2020, art. 3 1h; punto 8 direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DPCM 10/4/2020); La concentrazione alcolica del prodotto dovrà essere del 60-85% come da indicazione della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020.

Gli erogatori dell'igienizzante dovrebbero essere di tipo automatico (almeno quelli agli ingressi principali con maggior frequenza di utilizzo).

È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020)

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

Si ricorda che in alternativa alla igienizzazione delle mani si potrà procedere al lavaggio con acqua e sapone per almeno 60 secondi

- 2) DISTANZE INTERPERSONALI: dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia una distanza di due metri se in posizione frontale); Deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria in tutti gli ambienti (almeno 10 minuti ogni mezz'ora, mantenendo le porte dei singoli locali chiuse). La ventilazione **potrà** avvenire tramite impianti di ventilazione/condizionamento **preventivamente sanificati** e sottoposti a controlli periodici (pulizia e disinfezione settimanale secondo le indicazioni del costruttore, e controllo filtri mensile) , se correttamente gestiti tali impianti dovranno funzionare costantemente. Dovrà in ogni caso essere esclusa, e se non possibile tecnicamente, ridotta al minimo, la funzione di ricircolo.

L'uso di ventilatori, unità di condizionamento e fan coil è consentito se l'ambiente è utilizzato da un singolo individuo, o in alternativa in accordo alle indicazioni specifiche di cui ai rapporti ISS n.5 e n. 33. La velocità dell'aria dovrà essere sempre la minima possibile

Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni di inquinanti nell'aria.

Si rimanda in ogni caso alle specifiche indicazioni dei documenti:

- Rapporto ISS COVID-19 n. 5
- Rapporto ISS COVID-19 n. 33 (attualmente è necessario adottare le misure per il rischio moderato in quanto l'indice $R_t > 1$: vedasi in particolare TABB. 10 e 11)
- ordinanze regionali, tra cui la n. 580 per ciò che concerne gli uffici aperti al pubblico

Il confort termico, appare di minore importanza rispetto alle indicazioni del presente paragrafo

- 3) RILEVAZIONE TEMPERATURA: Sottoporre il personale che accede all'edificio, a rilevazione della temperatura corporea: la temperatura non dovrà essere superiore a 37,5 °C (il dato non dovrà essere registrato); è necessario utilizzare termometri in grado di rilevare la temperatura a distanza senza contatto con la persona (ordinanze regionali, art. 1, c. 1.5.b2 e b3; protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020 e nel documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 11)

La rilevazione avverrà secondo i principi di tutela della privacy.

A tale scopo, si ritiene fondamentale attenersi alle indicazioni del medico competente (vedasi anche allegato 7)

Come indicato nelle ordinanze regionali, è fortemente raccomandato rilevare la temperatura anche nei confronti di "clienti/utenti" ivi compresi gli studenti, non costituendo questo di per se un obbligo e comunque fino al termine del 31/7/2020

Nel caso di superamento della temperatura di 37.5 °C non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

INDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE IN LOCO IN INGRESSO

Allestimento check point

- il check point è il cuore del sistema
- prevedere ed attrezzare una zona dedicata al check point (preferibilmente appena all'esterno dell'ingresso principale), sanificabile e di dimensioni idonee per mantenere la distanza di sicurezza tra operatore e lavoratore
- pianificare operazioni di sanificazioni routinarie e straordinarie in caso di presenza di persona febbrile
- per la gestione dei rifiuti vedasi specifico paragrafo

Operatore di check point

- l'infermiere è la figura istituzionale per svolgere questo compito. Però oggi è impensabile distoglierlo da compiti più urgenti
- si suggerisce di incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso) o altro personale aziendale addestrato soprattutto a evitare un c.d. contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio - il diniego di ingresso di un dipendente. Se disponibile può anche essere utilizzato un "volontario della Pubblica Assistenza".

Procedura di rilevazione

- attenersi alle indicazioni del medico competente
- si sottolinea l'importanza di sanificare frequentissimamente ogni attrezzatura utilizzata allo scopo.

Si rimanda alle ordinanze per ciò che concerne:

- necessità di rilevare tale parametro al manifestarsi di sintomi di infezione
- possibilità di controlli a campione durante l'orario di lavoro
- necessità di ricordare al personale l'obbligo di effettuare il monitoraggio della propria temperatura nel corso del tempo (in particolare per lavoratori che non abbiano rapporti diretti con il datore di lavoro o suo delegato)

- gestione dei lavoratori “isolati” e possibilità di “auto-certificare” il proprio stato di salute e la temperatura rilevata con strumento personale idoneo (vedasi anche verbale CTS n. 100, quesito di merito)
- necessità di segnalare la situazione alla ATS

La NON necessità di rilevazione della temperatura corporea indicata nel DTS, risulta applicabile unicamente gli studenti. Per il personale dipendente continueranno a valere le indicazioni delle competenti autorità così come sopra richiamate.

Nelle scuole dell’infanzia la rilevazione della temperatura risulta una misura di contrasto alla diffusione del virus **adottata** (seppur non risulti obbligatoria) per compensare la difficoltà nel rispettare il distanziamento e il solo parziale uso delle mascherine

4) ATTIVITA’ AGGREGATIVE: limitazione allo stretto indispensabile delle attività “aggregative” in particolare, riunioni, corsi, collegi e riunioni organi collegiali, corsi di formazione; queste dovranno prioritariamente avvenire con modalità a distanza (Si rimanda al DPCM 4/3/2020 art. 1a, DPCM 8/3/2020 art. 1h,...), Qualora tale opzione non sia praticabile, dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia sempre una distanza di due metri se in posizione frontale), anche prevedendo la turnazione, (punto 5 direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; FAQ n.11 sul coronavirus ATS Insubria). L’accesso di utenti esterni avverrà in maniera scaglionata, solo previo appuntamento

5) GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI:

a) Accesso all’edificio: prevedere sempre all’ingresso ed all’uscita il lavaggio/igienizzazione delle mani; è prescritto l’uso della mascherina a meno che questa non sia assolutamente incompatibili con l’attività svolta (ne è un esempio l’uso della mascherina in mensa).

Installare idonea segnaletica riportante tali obblighi; installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo. Durante le fasce orarie di maggiore transito le porte degli edifici e dei vari ambienti dovrebbero essere mantenute sempre aperte

b) Formazione e corsi: dovendo garantire la distanza minima interpersonale, favorire la modalità a distanza (e-learning); per la formazione sicurezza, non essendo intervenute alcune modifiche alla regolamentazione vigente, per quanto riguarda i criteri necessari per lo svolgimento di tali modalità formative (Accordi Stato-Regioni del 2011 e 2016), occorrerà rispettare quanto previsto per lo svolgimento dei corsi, non solo per quanto concerne le caratteristiche della piattaforma formativa da utilizzare, ma soprattutto per i corsi che possono (o non possono) essere realizzati in modalità e-learning. Occorre precisare che, il Ministero del Lavoro , ha riconosciuto come formazione base/aggiornamento obbligatori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le lezioni “frontali” a distanza interattive (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>)

c) Sala riunioni ed altri spazi/eventi analoghi (sala insegnanti, sala collaboratori,...): riprogrammare le attività nel tempo e rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali

prescrizioni; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso

- d) Mense/bar/macchinette caffè: prevedere la turnazione e rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; prevedere frequente disinfezione dell'ambiente/apparecchiature/arredi con prodotti idonei (in particolare le superfici di contatto di ogni tipo di distributore: bevande, snack, acqua potabile,...); installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso. Per la gestione del servizio, si rimanda alle indicazioni della conferenza regioni-province autonome del 11-6-2020)

Prima dell'accesso al locale, tutti dovranno aver lavato/igienizzato le mani

- e) uso degli spogliatoi e bagni per personale e studenti: prevedere ingressi scaglionati nel tempo e rispettare le distanze minime interpersonali, il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; a fine o cambio turno prevedere disinfezione dell'ambiente con prodotti idonei; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso, se presente un sistema di estrazione forzata questo dovrà essere sempre attivato; Installare idonea segnaletica
- f) Ascensori: da usarsi con una persona alla volta, salvo in caso di persone con disabilità che abbiano indifferibile esigenza di utilizzo dell'ascensore, dove sarà presente un solo accompagnatore dotato dei dispositivi di protezione, Installare idonea segnaletica
- g) ingresso ed uscita del personale e degli studenti: programmare l'uso di più vie di accesso ed uscita, ingressi e uscite saranno separati ed indipendenti gli uni dagli altri, se necessario anche scaglionati nel tempo per rispettare le distanze minime interpersonali; evitare assembramenti anche in prossimità del "marcatempo/timbracartellino", installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo
- h) corridoi: gli spostamenti del personale e dell'utenza dovranno avvenire in maniera scaglionata e contingentata in maniera da rispettare il distanziamento sociale. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire prioritariamente via telefono mail anche all'interno del posto di lavoro. Si raccomanda la creazione di percorsi monodirezionali distinti identificati con segnaletica a pavimento (ogni corridoio dovrebbe avere un unico senso oppure se le dimensioni lo consentono, dovrebbe essere suddiviso in due corsie); quest'ultima prescrizione vale in maniera cogente per le zone di accesso ed uscita in particolare dell'utenze esterna così da creare percorsi dedicati
- i) parcheggi interni anche all'aperto (auto, motorini, biciclette): prescrivere l'uso degli stalli in maniera alternata (ovvero uno sì e uno no), interdire fisicamente l'accesso agli stalli vietati con transenne, coni, cartelli,...; se questo dovesse comportare un ricorso massivo ai mezzi pubblici (conseguenza ritenuta negativa), prescrivere al personale di accedere al parcheggio e lasciare il veicolo, solo nel rispetto delle distanze minime interpersonali
- j) visite mediche: le visite mediche si svolgeranno in una infermeria aziendale o altro spazio definito dal medico di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che

consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale (compatibilmente con le attività) e un'adeguata igiene delle mani.

La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. Compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso.

Andrebbe sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

- k) Aule: prevedere il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso; installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo
 - l) Aree fumatori: non possono essere previste nel contesto in esame
 - m) Uffici (zona di accesso personale e pubblico): prevedere il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso; installare segnaletica a pavimento indicante i punti di possibile stazionamento (fermo-restando il rispetto delle altre prescrizioni contenute nel presente documento e quindi l'impossibilità di creare una "sala d'attesa")
 - n) Utilizzo fotocopiatrici, stampanti e fax: da utilizzare uno per volta
 - o) Bagni: programmare un uso scaglionato, richiamando l'attenzione agli utilizzatori tramite opportuna segnaletica (esempi: adibire ogni singola tazza ad una singola classe o gruppi ridotti di classi, richiamare l'attenzione su distanziamento e segnaletica a terra con punti di stazionamento,...), programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso. Se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.
 - p) Spazi destinati alla ricreazione ed in generale attività non strutturate assimilabili: dare priorità all'uso di spazi ampi, preferibilmente esterni, prevedere la ricreazione differita per singola classe o gruppi classe ridotti, per garantire il rispetto della distanza sociale.
- 6) SANIFICAZIONE AMBIENTI: Laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un'amministrazione, alla chiusura della stessa amministrazione per il tempo necessario (indicativamente almeno 24 ore) ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio (Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza

sanitaria da "Covid-19") Si rimanda alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 (vedasi paragrafo "Pulizia ambienti non sanitari") ed al Rapporto ISS 58/2020, capitolo 2

Dopo una eventuale sospensione, al rientro sarà opportuno prevedere una sanificazione straordinaria (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 9; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020)

Dopo il rientro del personale, la sanificazione dovrà essere effettuata periodicamente, e comunque dove sia accertata la presenza di casi sospetti o conclamati di contagio (con una cura particolare per tutte le aree dove ha risieduto la persona e nel locale di primo isolamento).

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.

Se il posto di lavoro, o l'azienda **non sono occupati (da nessun soggetto)** da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria (vedasi paragrafo successivo), poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (Circolare Ministero Salute n. 17664)

- 7) PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTI: Si rimanda alle indicazioni della Circolare Ministero Salute n. 17664. Provvedere alle pulizie ordinarie ed alla disinfezione con cloro (preferibilmente) o alcol, utilizzando panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie.

La tabella riporta alcune specifiche ulteriori da integrare nelle procedure di pulizia durante l'emergenza COVID

SUPERFICIE	CADENZA	NOTE
Corrimano, interruttori della luce, le maniglie e gli stipiti di tutte le porte e finestre Pulsantiere di ascensori, distributori di bevande e snack, eccetera (almeno due volte al giorno)	dopo ogni grande flusso di ingresso/uscita	
Termosifoni e dispositivi di riscaldamento in genere, comprese griglie di ventilazione	settimanale	Vedasi indicazioni del costruttore. Si ricorda che la polvere catturata dai filtri è materiale potenzialmente contaminato.

Abiti da lavoro (camici, grembiuli ed assimilabili)	Due volte a settimana	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato
sedie	A fine/cambio turno	Per le sedie rivestite in tessuto è necessario programmarne la sostituzione con sedie non in tessuto, o prevederne un uso strettamente personale ed individuale e comunque adottando sovracoperture come indicato nella Circolare Ministero Salute n. 17664)
Tastiere, schermi touch, mouse, fax, stampanti, telefoni e altre apparecchiature analoghe	A fine/cambio turno	Ad opera del singolo utente
attrezzature didattiche in genere (comprese quelle da palestra e giocattoli)	quotidiano	se non utilizzate quotidianamente, dovranno essere riposte in zone protette e disinfettate dopo ogni uso
Superfici a contatto con soggetti che richiedono assistenza igienica (cambio di vestiti, biancheria)	Ad ogni uso	
Qualsiasi altra superficie che possa venire a contatto stretto con le persone (infografica Ministero della Salute, punto 7; vedasi allegato 1; FAQ n.1 sul coronavirus ATS Insubria)	Almeno con cadenza quotidiana o maggiore	
Ambienti ad uso promiscuo (laboratori, mense, aule sostegno, ...)	Ad ogni utilizzo prima dell'accesso di nuovi utenti	

Tale disinfezione dovrebbe avvenire con frequenza maggiore rispetto alle operazioni di pulizia giornaliera (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020, Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020) ricordando di rispettare i tempi di contatto minimi stabiliti dal produttore della sostanza ed in generale tutte le indicazioni ivi riportate

Laddove siano presenti bambini, alla disinfezione dovrà seguire un risciacquo per eliminare eventuali residui

Indicazioni e raccomandazioni generali

- Gli addetti che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche (sempre comunque dall'alto verso il basso), e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone
- Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra (o meglio usa e getta) inumiditi con acqua e sapone. Si può ridurre ulteriormente il rischio utilizzando subito dopo la pulizia con acqua e sapone una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici tenendo in considerazione il tipo di materiale (es. come la candeggina che in commercio si trova in genere ad una percentuale vicina al 5% di contenuto di cloro, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire (fare riferimento alle Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento, del Ministero della Salute n.0017644-22/05/2020-DGPRES-MDS-P).

In definitiva:

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

- a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica
 - preliminarmente detergere con acqua e sapone;
 - utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
 - utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);
- b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni

sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili

È necessario allegare al presente protocollo il protocollo di pulizia e disinfezione specifico dell'edifici ed Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare/archiviare tutta la documentazione che può essere generata (circolare ministero Salute n. 17664)

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente (vedasi anche circolare ministero Salute n. 17664, in particolare tabelle 1 e 2)

Per maggiori informazioni sia di riferimento il Rapporto ISS n. 19/2020 ed a documento INAIL "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" che costituiscono parte integrante del presente documento

- 8) GESTIONE RIFIUTI: Predisposizione di cestini chiusi, se possibile a pedale altrimenti dovranno essere previste procedure di igienizzazione delle mani dopo ogni uso, dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), dei DPI utilizzati, e di qualsiasi altro rifiuto generato durante eventuali procedure di pulizia/disinfezione;

Nel caso NON risultino casi conclamati di contagio, i rifiuti non dovranno essere differenziati, ed andranno chiusi con almeno due sacchetti resistenti e smaltiti quotidianamente almeno fino al completamento della sanificazione (indicazioni ISS)

Anche Regione Lombardia con il Decreto n. 520 del 01/04/2020, punto 3 ha chiarito che : ""i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati".

Nel caso di casi sospetti, probabili o conclamati di contagio si rimanda anche alle indicazioni della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020, paragrafo "eliminazione dei rifiuti"

Il percorso differenziato che deve seguire lo smaltimento dei DPI monouso impiegati dai lavoratori addetti alle pulizie e sanificazione negli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID 19 prima di essere ospedalizzati. Per questi DPI la circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 {26} prevede che vengano smaltiti come materiale potenzialmente infetto, seguendo pertanto il destino dei rifiuti medici e clinici, rimandando, onde evitare inutili ripetizioni, al paragrafo (documento "guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza covid-19" ATS Brianza del 9/5/2020)

PROCEDURE SPECIFICHE

COLLABORATORI SCOLASTICI

- Uso di guanti in nitrile monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, permanentemente esposti all'utenza e al personale;
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcolica e panni di carta usa e getta, da utilizzare per la pulizia/disinfezione al minimo degli ambienti destinati ad accogliere utenti esterni (utenza e studenti);
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni non autorizzati dalla direzione (gestione ingressi del personale esterno). Saranno obbligatoriamente create postazioni munite di vetro di protezione e comunque sarà previsto l'uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate (vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020)

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni (per i casi assolutamente non differibili e non gestibili tramite mail e telefonate). Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con obbligo di postazioni munite di vetro di protezione (conferenza permanente, Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative del 16/5/2020 e 11/6/2020) e comunque sarà previsto l'uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate (vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020)
- procedere ad una frequente igiene delle mani (in occasione del termine di servizio di ciascun utente)
- disposizione delle postazioni di lavoro in maniera da rispettare una distanza minima interpersonale di 2 m tra gli occupanti, valutare anche la possibilità di ridistribuire i lavoratori su più ambienti disponibili (compresi spazi in origine non destinati a uffici, come sale riunioni, aule non utilizzate,...) ed in maniera quanto più equa possibile. Si ricorda che le postazioni di lavoro dovrebbero essere concepite come personali, e sanificate di frequente (ad esempio con vapore secco, e comunque secondo le indicazioni del Ministero della Salute circolare 17664). Una alternativa alle misure descritte potrebbe essere quella di introdurre barriere in plexiglass tra le varie postazioni. Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, dovrebbe essere rimodulato anche l'orario di lavoro (soprattutto evitando al personale l'accesso/uscita in concomitanza alla componente studenti)
- **Accurata** valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani in tutte le postazioni ad uso comune, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani (ordinanza 555 del 29/5/2020)
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente/utente).

DOCENTI

- **Accurata** valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., almeno per la parte di attività non in aula, anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici
- dovrà essere rispettata la distanza frontale di 2 metri tra docente (compreso docente di sostegno ed eventuali educatori-chiaramente la distanza non è da considerare nei confronti dell'assistito) e studenti in qualsiasi direzione (conferenza regioni-province autonome del 11-6-2020 e verbale n.90 del CTS). Ciò vale anche nello spazio di interazione alla lavagna
- il personale, salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di un metro, non dovrà "accedere" tra i banchi
- Ogni docente entro il termine della propria lezione, procede alla sanificazione di tutte le superfici che ha toccato durante la lezione in maniera da prevenire contagi indiretti con il collega dell'ora precedente

STUDENTI

- Consigliabile una differenziazione dell'inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30).
 - necessaria ridefinizione della numerosità delle classi (vedasi indicazioni fornite dal RSPP sul tema) per esigenze di distanziamento e accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali video-lezioni per garantire il distanziamento minimo di un metro per gli studenti che permarranno in classe; si rimanda alle disposizioni che perverranno dalle competenti autorità sulla possibilità di adottare tale modalità di svolgimento delle lezioni
- In particolare si privilegeranno lezioni a distanza per i soggetti c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici per raggiungere la scuola
- Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
 - Eventuale collaborazione con soggetti terzi per la definizione di ulteriori spazi a disposizione ed esterni alla scuola
 - Saranno obbligatoriamente indossate mascherine adeguate (vedi punto specifico).

- nel caso per motivi didattici, cause di forza maggiore, eccetera fosse necessaria la commistione tra classi, dovrà essere tenuta idonea traccia degli spostamenti di ciascuno studente

- dare priorità allo spostamento dei soli docenti con eventuali attrezzature laddove necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche, in luogo allo spostamento delle classi e delle classi verso i laboratori (si dovrebbe almeno in una prima fase, considerare la postazione banco, come individuale). Nel caso si rendessero necessari questi spostamenti, saranno effettuati alcuni minuti dopo il suono della campanella, così che non si sovrappongano allo spostamento del personale.

I locali ad uso promiscuo (come i laboratori), tra un turno ed il successivo, dovranno essere accuratamente igienizzati. Ciò dicasi anche per tutte le attrezzature ed arredi al loro interno

- nelle aule e nei vari locali ad uso didattico, dovranno essere eliminati tutti gli arredi e suppellettili (compreso il materiale didattico) non strettamente necessario quali: librerie, scaffali, decorazioni,... questo consente un maggiore spazio a disposizione (ovvero una maggiore distanza interpersonale) oltre ad una pulizia/disinfezione e igiene più rapida ed efficace degli ambienti

- è vietato lo scambio di oggetti di qualsiasi natura tra studenti

- per gli Istituti coreutico musicali (e per tutte le attività assimilabili indipendentemente dall'ordine di scuola, ad esempio nei laboratori di musica) le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.(indicativamente 2 metri)

- Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata ventilazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Dovranno essere applicate integralmente le misure indicate dalla Conferenza Permanente nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative 11/6/2020)

- Nel caso vi fosse la necessità, l'accompagnatore, nel rispetto di tutte le regole previste, compreso l'uso della mascherina, dovrà sempre essere uno soltanto.

Prescrizioni specifiche per le scuole dell'infanzia: l'accesso dei bambini avverrà in maniera guidata, da parte delle personale scolastico, sempre sottolineando l'assoluta importanza del rispetto delle basilari regole di igiene. Anche durante la giornata sarà frequente il lavaggio delle mani in particolare e l'igienizzazione da parte del personale collaboratore, dei vari spazi, arredi ed oggetti (comprese le strutture gioco interne ed esterne). Sarà sempre privilegiato l'uso degli spazi esterni, compatibilmente con la situazione meteorologica e climatica.

I bambini dovranno essere comunque gradualmente abituati al rispetto delle regole previste per le scuole di grado superiore (uso mascherina, mantenimento distanze di sicurezza)

Si rimanda integralmente al paragrafo "misure di prevenzione e sicurezza" dedicato alle scuole dell'infanzia nel documento del 26/6/2020 ed al "Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" nota n. 7784 del 31/7/2020 del MIUR, sottolineando in particolare alcuni aspetti:

- Necessità di auto-monitorare lo stato di salute sia del il bambino sia degli adulti accompagnatori (genitori e non) e conseguente divieto di accesso al servizio in caso di comparsa dei sintomi

- Garanzia di stabilità dei gruppi individuati
- Impossibilità di utilizzare in maniera promiscua tra i gruppi, gli spazi e gli oggetti/arredi presenti, In alternativa dovranno essere predisposti opportune turnazioni anche in considerazione delle attività di sanificazione necessarie tra un gruppo ed il successivo
- Necessità di sanificazione di arredi/oggetti frequente e soprattutto prima del passaggio tra bambini
- Impossibilità di portare oggetti e giochi da casa
- Uso delle aree esterne in maniera che esista un'area dedicata a ciascun gruppo se possibile, oppure prevedendo un uso a turnazione
- L'accompagnatore dovrà essere sempre uno soltanto
- Necessità di privilegiare l'accoglienza ed il ricongiungimento con i famigliari in area esterna
- Modalità di gestione dei servizi di refezione (compresa la merenda) e dormitorio
- Modalità di gestione del pre e post scuola (con medesimi criteri descritti sopra)
- Tutti i soggetti sopra richiamati, oltre ai tirocinanti, dovranno essere registrati nell'apposito registro predisposto

Come indicato nel protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6.8.2020, è d'obbligo dare attuazione delle indicazioni fornite dal CTS, pertanto in riferimento al documento del 28/5/2020, è necessario, almeno per un primo periodo di attività, programmare la riduzione delle capienze delle sezioni

ALTRI SOGGETTI

Il datore di lavoro effettuerà lo stretto controllo sugli accessi esterni, per la limitazione al minimo dei contatti. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;

Per l'accesso di terzi (es: fornitori esterni, genitori) individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e l'utenza presente, in particolare:

- a) viene individuato un ingresso/uscita specifico, unicamente dedicato a tali soggetti
- b) Se possibile il personale si fermerà all'esterno dell'edificio
- c) Il personale che invece è costretto ad accedere dovrà essere dotato di mascherina, eventualmente resa disponibile e consegnata al momento dell'accesso all'edificio unitamente ad un paio di guanti monouso. È richiesto l'uso del gel igienizzante in ogni caso
- d) Prima del ritiro di eventuali merci/buste/documenti/eccetera, questi saranno disinfettate con un panno inumidito con apposito prodotto da parte di una persona opportunamente protetta (mascherina e guanti)
- e) Saranno disinfettate anche le superfici venute in contatto con tali materiali (comprese le penne eventualmente utilizzate durante la firma dei documenti)
- f) Se dovessero essere necessarie molteplici attività di ritiro/consegna materiali si ricorda di disinfettare le mani tra una attività e la successiva
- g) Gli eventuali autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro
- h) È posto il divieto di utilizzo dei servizi igienici dell'edificio da parte di esterni. sarà comunque individuato un servizio igienico dedicato per le sole urgenze che dovrà essere disinfettato immediatamente dopo ogni uso

SEGNALETICA

In merito alle segnaletica suggeriamo l'uso secondo lo schema seguente

		TIPO DI SEGNALETICA								
		DIVIETO ASSEMBRAMENTI	USO MASCHERINA	ACCEDERE UNO ALLA VOLTA	MANTIENI LA DISTANZA DI 1 METRO	DECALOGO MINISTERO SALUTE	MANTIENI LA DESTRA	INDICAZIONI LAVAGGIO MANI	IDONEO PUNTO DI STAZIONAMENTO	SEGNALETICA A PAVIMENTO
AMBIENTE	Ingresso	X	X		X	X	X			
	Uscita	X								
	Sala Riunioni	X	X		X	X			X	
	Mensa	X			X	X			X	
	Uffici, Sala Insegnanti e Simili	X	X		X	X			X	
	Aree di attesa		X		X	X			X	
	Ascensore			X						
	Corridoi		X		X	X	X			X
	Scale						X			X
	Bagni	X	X		X			X		
	C/O Ogni dispenser di igienizzante (Aule, Corrioi,...)							X		
	Spogliatoi (Adulti e Studenti)	X	X		X	X			X	
	Aule		X			X			X(1)	X
	Palestre	X			X (2)	X				

¹ Nelle aule didattiche dovrebbe essere indicata chiaramente la corretta posizione di ciascun banco, ad esempio con degli adesivi a pavimento

² in palestra e durante ogni altra attività fisica, durante l'uso di strumenti a fiato, il distanziamento è incrementato a 2 metri

INGRESS/USCITE

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Ad ogni varco con utilizzo esclusivo come uscita (quindi se non fosse già individuato come ingresso) sarà collocato unicamente la segnaletica di divieto di assembramento

SALE RIUNIONI

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Dovranno essere evidenziate le postazioni che potranno essere utilizzate nel rispetto del distanziamento, preferibilmente rimuovendo quelle non utilizzabili

MENSA

Dovranno essere evidenziate le postazioni che potranno essere utilizzate nel rispetto del distanziamento, preferibilmente rimuovendo quelle non utilizzabili

ZONA RISTORO

Dovranno essere evidenziate le posizioni che potranno essere utilizzate nel rispetto del distanziamento

SALE INSEGNANTI E AMBIENTI SIMILI

Sarà collocato un dispenser igienizzante

AREE DI ATTESA/STAZIONAMENTO

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Dovranno essere evidenziate a terra i punti di stazionamento che garantiscano rispetto del distanziamento

CORRIDOI

La segnaletica allegata andrà posizionata indicativamente ogni 10/15 metri lungo i corridoi (ovvero ogni due aule circa)

Sulla linea di mezzera del corridoio sarà posizionata una striscia che identifichi le corsie di passaggio

SCALE

Sulla linea di mezzera della scala sarà posizionata una striscia (anche a gradini alterni) che identifichi le corsie di passaggio

SPOGLIATOI (UTENTI E PERSONALE)

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Dovranno essere evidenziate le postazioni che potranno essere utilizzate nel rispetto del distanziamento, preferibilmente rimuovendo quelle non utilizzabili

AULE

Sarà collocato un dispenser igienizzante

Dovranno essere evidenziate le posizioni prescelte dei banchi, utilizzate nel rispetto del distanziamento

Potrebbe essere utile (seppur non obbligatorio) delimitare con idonea segnaletica la zona riservata al docente

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Il datore di lavoro provvede alla fornitura di maschere chirurgiche o facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiati EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.

Tale misura sarà adottata anche tenuto conto delle indicazioni delle autorità competenti ed in particolare:

- a) Nota la difficoltà nel reperimento dei DPI, ed in particolare delle mascherine, si sottolinea che le mascherine chirurgiche sono state classificate come DPI, ai sensi dell'art.16 del D.L. n.18 del 17 marzo u.s.
- b) Gli attuali DPI respiratori, devono essere corredati da
 - pronunciamento espresso dall'INAIL o dalle REGIONI (rispettivamente se prodotti o importati in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 c.3 del D.L. n.18)
 - autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza alla normativa specifica. Elenco dei dispositivi attualmente validati su:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html>

- c) Le attuali maschere ad uso medico (mascherine chirurgiche), devono essere corredate da:
 - pronunciamento espresso dell'ISS (se prodotti, importati e/o messi in commercio in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 c.2 del D.L. n.18)
 - autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza alla normativa specifica.

Si ricorda che barba, basette, baffi, potrebbero vanificare l'uso dei DPI respiratori, pertanto i dipendenti dovranno essere invitati ad adeguare le proprie abitudini, per consentirne un corretto utilizzo

L'uso delle mascherine è quindi sempre e comunque necessario, potrebbe rendersi inoltre necessario l'uso altri dispositivi di protezione (guanti in nitrile, visiere, tute con cuffie e copriscarpe EN 14126 standard per la protezione contro i microrganismi,) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020);

Di seguito lo schema riassuntivo dei DPI necessari

	Mascherina (TIPO) ¹	Visiera	Guanti in nitrile monouso	Tuta monouso con cuffia	copriscarpe
Addetti Sanificazione	X-FFP2	x	x	x	x
Addetti gestione rifiuti (in particolare vuotamento cestini)	X-FFP2	x	x		
Addetti pulizie generiche ⁴	x-chirurgiche		x		
Addetti rilevazione temperatura	x-chirurgiche	Fortemente raccomandata per rilevazioni multiple	x		
Lavoratori fragili	X-FFP2 o FFP3 (da indossare sempre)	Altri DPI sulla base delle prescrizioni del medico competente			
Interventi di primo soccorso (soccorritore)	X-FFP2 o FFP3	x	X		
Interventi di primo soccorso (persona soccorsa)	X-chirurgica				
Interventi di soccorso antincendio (soccorritore)	X-FFP2 o FFP3		X		
Interventi di soccorso antincendio (persona soccorsa)	X-chirurgica				
STUDENTI ²	X ³ - chirurgica da introdurre gradualmente anche per gli studenti dell'infanzia	X ⁵	X ⁵	X ⁵	
PERSONALE:	X-chirurgica	X ⁵	X ⁵	X ⁵	
Personale addetto gestione disabili	x-chirurgica (consigliata fortemente la FFP2)	x	X ⁵	X ⁵	
Personale in servizio presso le	x-chirurgica	x	X ⁵	X ⁵	

scuole dell'infanzia					
Casi sospetti (chiunque accompagni e sia accompagnato nel locale di primo isolamento)	X-chirurgica				

- 1- Le mascherine dovranno essere sempre del tipo SENZA VALVOLA
- 2- Le mascherine potranno essere rimosse dagli studenti unicamente dove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - nelle posizioni **statiche** (al proprio banco),
 - **nel rispetto delle distanze interpersonali** di 1 metro tra gli studenti, e di due metri tra docenti e studenti),
 - in **assenza di possibile aerosolizzazione** (ad esempio canto).
 - Nelle scuole secondarie l'uso della mascherina potrebbe rendersi necessario **anche nelle condizioni su indicate** in relazione ad una maggiore circolazione virale così come sarà eventualmente definita dalla autorità sanitaria.

Le mascherine dovranno essere sempre utilizzate in tutte le altre situazioni, quindi durante ogni spostamento dalla propria postazione, in ingresso, uscita dall'aula, dagli uffici, dall'edificio,.....

- 3- ad eccezione che nei soggetti di età inferiore a 6 anni e per i disabili che si trovino in una situazione di incompatibilità, che risultano esentati, fermo restando che è fortemente raccomandata una graduale educazione all'uso (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 del 26/6/2020)
Le mascherine di comunità potranno essere utilizzate **al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico e in via emergenziale** (seduta n. 100 del 10/08/2020 così come ribadito nella seduta n. 101 del 19/08/2020); quanto prima dovrebbero essere sostituite con mascherine di tipo chirurgico
- 4- in ogni caso dovranno essere utilizzati gli altri DPI previsti per il tipo di prodotto impiegato-vedasi scheda di sicurezza
- 5- Non è previsto l'uso del DPI, salvo che nel caso possibilità di contatto con saliva ed altri fluidi biologici (ad esempio nel supporto disabili ai servizi igienici)

Si sottolinea come non possano essere utilizzate nel luogo di lavoro, dai lavoratori, mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche **auto-prodotte**

I DPI, se riutilizzabili, dovranno essere disinfettati ad ogni fine utilizzo con alcool o comunque secondo le indicazioni del fabbricante

Per consentire le corrette procedure di vestizione/svestizione, sarà opportuno individuare un locale adibito allo scopo (ad esempio nei pressi dei locali già destinati alla custodia degli abiti del personale)

È vietato l'uso di DPI personali (ovvero portati da casa) vista l'impossibilità di controllarne il corretto utilizzo ed assicurarne la corretta igiene

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI CORONAVIRUS

Tratto da rapporto 58/2020 del ISS e dalla Linea guida: "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari"

Il datore di lavoro individua un referente covid deputato all'applicazione delle presenti procedure

Si ricorda che il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.

I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.

Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.

Come indicato nel rapporto ISS 58/20 dovranno essere attentamente monitorati gli indici di assenza nelle singole classi, questi dovranno essere in linea con quelli degli anni precedenti (valutati per singola classe ovvero il medesimo gruppo omogeneo di studenti) . Laddove tale parametro risultasse incrementato, si dovrà procedere con una analisi della situazione, coinvolgendo il medico competente, valutando: Durata del fenomeno, Entità, Tipo di sintomi (se noti)

Si ritiene comunque allarmante una assenza superiore al 40% degli individui di una classe o di un numero elevato di docenti

La gestione dei casi in ambito scolastico è dettagliatamente descritta nel capitolo 2 del RAPPORTO ISS 58/2020, a cui si rimanda integralmente

Il datore di lavoro provvede all'allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
- prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.
- **Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio**
- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso

Si riportano di seguito alcuni **ulteriori** scenari plausibili di possibile esposizione al virus, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

Lavoratore/utente/studente sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta nel luogo di lavoro: Non consentire accesso; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

Lavoratore/utente/studente che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta nel luogo di lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Nei casi sopra descritti e nel periodo dell'indagine, sarà richiesto agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'ambiente di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria [acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]

Lavoratore/utente/studente in procinto di recarsi all'estero: Acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

Lavoratore/utente/studente in procinto di rientrare dall'estero: disporre che il soggetto rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
e il rispetto delle indicazioni regionali "Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020"

Per facilitare la ricostruzione dei contatti, ciascun soggetto è richiamato a redigere un "diario personale dei contatti" dove ogni giorno, annoterà i propri spostamenti ed attività, così da facilitare di molto la ricostruzione della catena di contatti e possibili contagi in caso di necessità

Nelle scuole dell'infanzia il referente si occuperà di tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ATS competente territorialmente

La regione Lombardia raccomanda fortemente l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

Il CTS ed il MIUR auspicano l'uso dell'applicazione IMMUNI da parte di personale scolastico, studenti e famigliari.

Altri riferimenti, parte integrante del presente capitolo:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 "indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia